

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 febbraio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiaco-
mo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiaco-
mo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 2 febbraio 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

LABATE: « Istituzione della festività nazionale del 12 ottobre, data della scoperta del continente americano » (4661).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GAZZARA: « Disposizioni in materia di incompatibilità con la carica di parlamentare nazionale ed europeo » (4601) *Parere della XIV Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

V Commissione (Bilancio):

RUGGHIA ed altri: « Destinazione di una quota del gettito IRPEF in favore delle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di solidarietà e di cooperazione internazionale » (4570) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

RODEGHIERO ed altri: « Istituzione del Fondo per l'autonomia delle persone disabili » (4134) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PAGLIARINI: « Disposizioni in materia di privatizzazioni delle farmacie comunali » (4576) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 26 gennaio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla mozione LUCIDI ed altri n. 1/00022, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2001, concernente le misure contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia e agli impegni assunti in risposta alle interrogazioni BOVA n. 4-00653, Angela NAPOLI n. 4-00859, CRAXI n. 4-01483 e BOVA ed altri n. 4-04953, pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta del 17 luglio 2003, concernenti le iniziative assunte per rafforzare la tutela dell'ordine pubblico nella provincia di Reggio Calabria.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), nonché alla Commissione parlamentare per l'infanzia quella relativa all'atto n. 1/00022, competenti per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 gennaio 2004, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 8 novembre 2000,

n. 328, il « Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale » aggiornato all'anno 2002, elaborato dalla Commissione di indagine sull'esclusione sociale (doc. XLI n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni permanenti:

due decreti in data 17 novembre 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

un decreto in data 12 gennaio 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa);*

un decreto in data 29 settembre 2003 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).*

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni:

un decreto in data 7 maggio 2003, un decreto in data 19 giugno 2003, cinque

decreti in data 18 luglio 2003 e tre decreti in data 10 ottobre 2003, del ministro dell'economia e delle finanze;

un decreto in data 17 novembre, uno in data 25 novembre ed uno in data 16 dicembre 2003, del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

cinque decreti in data 19 novembre 2003, un decreto in data 10 novembre 2003 ed un decreto in data 12 novembre

2003 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Realizzazione da parte del comune di Bologna del progetto denominato « valutazione dell'esposizione della popolazione e degli effetti sulla salute di alcuni inquinanti atmosferici »)

A) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

la delibera Cipe 3 dicembre 1997 prevedeva la realizzazione di programmi sperimentali per raggiungere risultati generalizzabili per le grandi città italiane, comprendenti iniziative specifiche volte ad incrementare l'efficienza energetica con lo scopo di ridurre le emissioni di traffico e le loro conseguenze sul livello di inquinamento;

in data 5 novembre 1999 l'amministrazione comunale di Bologna fece richiesta di accesso ai finanziamenti di cui alla citata delibera Cipe con diversi progetti, uno dei quali è stato denominato « Valutazione dell'esposizione della popolazione agli effetti sulla salute di alcuni inquinanti atmosferici », quali benzene ed altri composti chimici organici volatili, redatto unitamente al dipartimento di medicina clinica e biotecnologia applicata all'Università degli studi di Bologna e all'azienda ospedaliera di Bologna, policlinico Sant'Orsola Malpighi;

con decreto del direttore generale 505/99SIAR, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ritenuti i progetti presentati coerenti con l'obiet-

tivo fissato dal Cipe, ha ammesso gli stessi a finanziamento per l'importo complessivo di 2.900.000.000 di vecchie lire, di cui 1.250.000.000 di vecchie lire per il progetto « Valutazione dell'esposizione della popolazione agli effetti sulla salute di alcuni inquinanti atmosferici »;

in data 15 novembre 1999 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il comune di Bologna e l'Università degli studi per la realizzazione di un programma sperimentale per la valutazione dell'efficienza energetica e delle emissioni nel sistema traffico, con interventi coordinati ed integrati;

in data 5 agosto 2000 la giunta del comune di Bologna ha deliberato l'approvazione della convenzione tra il comune di Bologna, il dipartimento di medicina chimica e biotecnologia applicata dell'Università degli studi di Bologna e l'azienda ospedaliera di Bologna, policlinico Sant'Orsola Malpighi, per la realizzazione di un programma sperimentale per l'effettuazione dell'efficienza energetica e delle emissioni da traffico, per una spesa complessiva di 1.050.000.000 di vecchie lire;

il progetto di cui alla convenzione citata è suddiviso in più parti e ha l'obiettivo esplicito di valutare come varia l'esposizione di gruppi di popolazione ad alcuni inquinanti, considerati importanti per gli effetti sulla salute e sull'ambiente;

il progetto presenta due diversi sottoprogetti, uno relativo alla valutazione dell'esposizione e uno relativo alla valutazione degli effetti sulla popolazione a questa eventualmente riconducibili;

il termine ultimo per la realizzazione era stato fissato nel 30 giugno 2001, slittato poi al 30 giugno 2002;

a tutt'oggi, nonostante i numerosi solleciti da parte dei comitati *antismog*, sono stati resi pubblici soltanto i dati rilevati tramite i vigili ed accertatori della sosta, ma il lavoro finale non è ancora stato comunicato alla cittadinanza, in palese violazione di legge e in spregio al fondamentale diritto della cittadinanza all'informazione sull'inquinamento ambientale ed i suoi effetti, nonché sulle misure per ridurlo;

nel corso dell'acceso confronto con i comitati *antismog*, l'assessore competente del comune di Bologna e la giunta nel suo complesso hanno tentato di affermare che, in realtà, non era previsto uno studio dei dati ed una loro validazione in termine di ricaduta sulla salute pubblica, affermazione assolutamente non conforme al progetto finanziato, alla delibera della giunta e alla convenzione stipulata, oltre che smentita da precedenti comunicazioni, inviate dallo stesso assessore ai comitati;

in data 20 febbraio 2003 sono apparse sui giornali locali dichiarazioni del dottor Violante, responsabile della ricerca, secondo le quali i dati sarebbero a disposizione: basterebbe semplicemente elaborarli, ma la giunta non si è mai dimostrata particolarmente interessata a indagare ulteriormente su quanto benzene e quante polveri respirano i cittadini di Bologna;

lo studio dei dati relativi alla ricaduta sulla salute pubblica risulta, quindi, non realizzato, con violazione del progetto finanziato dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei criteri stessi previsti dalla delibera Cipe 3 dicembre 1997 —:

se lo studio realizzato sia conforme al progetto approvato e finanziato con decreto del direttore generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

505/99SIAR e pervenuto al comune di Bologna in base alla delibera Cipe 3 dicembre 1997;

se siano stati tenuti celati alla popolazione dati preoccupanti circa l'esposizione dei cittadini allo *smog*;

se il Ministro interpellato intenda intervenire sul comune di Bologna affinché rispetti il progetto approvato e, quindi, completi la ricerca finanziata;

se, in caso contrario, non si renda necessaria una revoca del finanziamento ministeriale.

(2-00683) « Zanotti, Grignaffini, Grandi, Grillini ».

(20 marzo 2003)

(Sezione 2 - Interventi per il risanamento ambientale dell'area industriale di Priolo-Melilli-Augusta-Florida-Solarino-Siracusa)

B) Interrogazioni

GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da oltre dieci anni l'area di Priolo-Melilli-Augusta-Florida-Solarino-Siracusa è stata riconosciuta area ad alto rischio ambientale;

per la suddetta zona è stato formulato un piano di risanamento ambientale, finanziato anche dal Governo con una prima *tranche* di cento miliardi di vecchie lire, piano che tuttavia non è mai stato avviato;

l'ambiente continua ad essere inquinato con grave nocimento per la salute di coloro che abitano e lavorano in quell'area —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno nominare un commissario straordinario, affinché si proceda rapida-

mente ad avviare i lavori per il risanamento ambientale di quella zona industriale. (3-00804)

(18 marzo 2002)

GIUSEPPE GIANNI. — *Ai Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da oltre dieci anni l'area di Priolo-Melilli-Augusta-Floridia-Solarino-Siracusa è stata riconosciuta area ad alto rischio ambientale;

per la suddetta zona è stato formulato un piano di risanamento ambientale, fermo da almeno nove anni, finanziato anche dal Governo con una prima *tranche* di cento miliardi di vecchie lire, per l'attuazione del quale il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha nominato un prefetto-commissario;

l'avvio del piano di risanamento ambientale è legato all'accredito delle relative somme disponibili nel bilancio della Regione siciliana —:

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire affinché vengano al più presto accreditati alle casse della prefettura gli stanziamenti messi a disposizione dalla regione, per dare rapidamente attuazione al risanamento ambientale di quella zona industriale che da anni continua ad essere inquinata, con grave nocimento per la salute di coloro che abitano e lavorano in quell'area. (3-00943)

(9 maggio 2002)

MEREU e GIUSEPPE GIANNI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.* — Per sapere — premesso che:

da oltre dieci anni l'area industriale di Priolo-Melilli-Augusta-Floridia-Solarino-Siracusa è stata riconosciuta area ad alto rischio ambientale;

per la suddetta area è stato formulato un piano di risanamento, fermo da almeno nove anni, finanziato anche dal Governo con una prima *tranche* di cento miliardi di vecchie lire;

l'ambiente continua ad essere inquinato con grave nocimento per la salute di coloro che abitano e lavorano in quella zona;

infatti, nei comuni del triangolo industriale Priolo-Augusta-Melilli si è registrata un'alta percentuale di malformazioni congenite e mortalità per tumori, nonché di patologie legate alla presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua dei medesimi comuni;

già negli anni ottanta fu aperto un processo per inquinamento atmosferico della zona e fu dimostrato che la mortalità per cancro nel triangolo industriale sfiorava il 33 per cento e che la percentuale dei nati malformati in quell'area era di gran lunga superiore alla soglia di allarme stabilita dall'Organizzazione mondiale della sanità —:

a che punto sia il piano di risanamento ambientale della suddetta zona industriale;

se non sia opportuno nominare un commissario straordinario per procedere più rapidamente nei lavori di risanamento e consentire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'area;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'alta percentuale di malformazioni congenite, di mortalità per tumori e di altre patologie che si sono registrate negli ultimi anni nel triangolo industriale e, più in generale, in tutta la provincia di Siracusa;

se non ritengano opportuno lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie alla costruzione nella provincia di un ospedale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei tumori e delle patologie inerenti la zona industriale. (3-01442)

(8 ottobre 2002)

(Sezione 3 – Progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica nel comune di Cervinara)

C) Interrogazione

ALBERTA DE SIMONE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Per sapere – premesso che:

la *Global Energy*, società a responsabilità limitata di Nocera Inferiore, ha comunicato in data 25 luglio 2003 la richiesta di installazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di 400 *megawatt* nella Valle Caudina, precisamente nel comune di Cervinara;

il territorio di Cervinara è per il 75 per cento ad elevato rischio idrogeologico, come si evince dalla carta del rischio, di cui all'articolo 1, comma primo, dell'ordinanza ministeriale 3036/2000 dell'autorità di bacino Liri-Garigliano-Volturno;

la zona si trova nel Parco naturale del Partenio e confina con il Parco naturale del Taburno;

il comune di Cervinara è ad elevato rischio sismico;

sul territorio è presente un elettrodotto, un ripetitore *Tim* ed un centro di vagliatura rifiuti;

la zona è fortemente popolata, essendovi residenti 60 mila abitanti dislocati in un raggio di 5 chilometri;

il clima della Valle Caudina è già fortemente alterato da sostanze tossiche non monitorate provenienti da insediamenti industriali;

lo studio preliminare effettuato dalla *Global Service* è manchevole di valutazione di impatto ambientale e di valutazione degli effetti relativi alle situazioni innanzi elencate;

la regione Campania non ha ancora un proprio piano energetico e la provincia

di Avellino, in assenza di tale piano regionale, ha espresso parere negativo all'installazione della suddetta centrale;

i comuni della Valle Caudina hanno espresso netta contrarietà con delibere votate dalle assemblee consiliari all'unanimità: il comune di Cervinara, oltre a deliberare in modo analogo, ha anche negato la disponibilità del suolo;

grande è la preoccupazione dei cittadini e di tutte le organizzazioni sociali e politiche sugli effetti negativi di tale centrale, anche perché la realtà territoriale è a forte vocazione agricola ed è inserita nel programma *Leader gal* Partenio –:

quali iniziative voglia prendere per garantire la salute dei cittadini e la salvaguardia di un territorio già così gravemente colpito da calamità naturali (sisma del 23 novembre 1980; eventi franosi ed alluvionali del 15 dicembre 1999);

in che modo voglia agire per bloccare una decisione, che, ad avviso dell'interrogante, presenta le caratteristiche di arbitrarietà. (3-02636)

(15 settembre 2003)

(Sezione 4 – Erogazione di risorse finanziarie per contrastare il dissesto idrogeologico nella città di Napoli)

D) Interrogazione

GERARDO BIANCO, ANNUNZIATA, GAMBALE, IANNUZZI, MACCANICO, SQUEGLIA, TUCCILLO e VILLARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* Per sapere – premesso che:

le forti piogge di martedì 9 dicembre 2003 hanno causato allagamenti, crolli e forti disagi in tutta la regione Campania;

nel capoluogo partenopeo, in particolare, le fogne sono saltate, strade e negozi sono stati inondati e molti quartieri sono rimasti senza corrente elettrica;

un uomo di 40 anni è deceduto, dopo essere stato travolto da una enorme massa d'acqua in via Salvator Rosa;

il sindaco di Napoli, Rosa Russo Jervolino, ha dichiarato: « i danni che provocò l'alluvione del 2001 sono stati quantizzati in 350 miliardi delle vecchie lire, a tutt'oggi ne sono arrivati solo 25 » (*Il Mattino*, mercoledì 10 settembre 2003);

è evidente che se fossero arrivati in tempo i fondi necessari per gli interventi urgenti sarebbero stati evitati alla città danni così ingenti —:

quali risorse finanziarie siano disponibili per la città di Napoli;

se, in ogni caso, non ritengano opportuno avviare un tavolo di confronto con gli enti regionali e gli amministratori locali sulla questione del dissesto idrogeologico, come proposto dal sindaco di Napoli. (3-02642)

(15 settembre 2003)

(Sezione 5 – Iniziative per un'equilibrata presenza dei cinghiali nell'isola d'Elba)

E) Interrogazione

DI VIRGILIO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il territorio elbano si va rinaturalizzando, ogni anno di più. Le specie della macchia, che tra i vari tipi di bosco è il più odoroso e colorato, riconquistano spazi un tempo sottratti dall'uomo per seminativi, orti, vigneti;

basta « penetrare » nel territorio, nei boschi per lo più abbandonati, negli ex coltivi riconquistati dalla macchia mediterranea, per rendersi conto che un ambiente già fortemente antropizzato, come quello elbano, oggi presenta motivi relativamente nuovi di pericolo, ogni giorno più manifesto, drammaticamente incombente, cioè la presenza sempre più massiccia,

preoccupante, invasiva e distruttiva di un animale: il cinghiale, reintrodotta sul territorio dell'isola, per motivi legati all'attività venatoria, tra il 1958 e il 1963;

tale reintroduzione ha scatenato problematiche ecologiche, anche soprattutto dal punto di vista idrogeologico e genetico;

vi è stata una crescita straordinaria della popolazione di questo animale, onnivoro, che nell'ambiente elbano si è trovato particolarmente bene;

congiuntamente, l'attività venatoria si è giovata della presenza di questo mammifero, la cui prolificità è peraltro ben nota;

è da rilevare, però, che il prelievo venatorio è sempre stato nettamente inferiore all'incremento della popolazione del selvatico;

il risultato è stato uno squilibrio considerevole, con ripercussioni particolarmente negative sui delicati equilibri di un territorio nel quale la presenza progressivamente crescente di questo animale ha causato allarmanti fenomeni;

gli elbani, che ancora a tempo pieno o saltuariamente si dedicano ad attività agricole, conoscono bene il regime di conflittualità quotidiana instauratasi con i cinghiali;

le incursioni dei cinghiali, sempre più frequenti anche in prossimità dei centri abitati, sono ormai particolarmente manifeste;

una sovrappopolazione dei cinghiali rappresenta una vera e propria calamità per l'ecosistema bosco, ma anche per le garighe, per le praterie in quota, insomma per tutti gli ambienti che è solito frequentare durante la sua attività, che è soprattutto crepuscolare-notturna;

la sua dieta è onnivora e così si nutre di frutti selvatici del bosco, di ghiande, di castagne, di more e poi dei frutti degli alberi coltivati, dell'uva e poi

dei tuberi, bulbi, radici delle piante spontanee, di funghi, di nidiotti, di altri piccoli animali;

la flora elbana è minacciata per alcune componenti rare e preziose. È da temere la scomparsa dello stupendo giglio rosso, ma anche quella di crochi e di scille;

ciò è ben poca cosa rispetto alle vere e proprie frane provocate da questi animali o rispetto ai chilometri di muri a secco « barati » o al sommovimento del prezioso *humus*, tesoro del bosco ed espressione di fertilità naturale, che verrà poi distrutto o dilavato;

dagli studi commissionati dall'ente Parco nazionale arcipelago toscano al dipartimento di etologia, ecologia ed evoluzione dell'Università degli studi di Pisa è risultata una popolazione complessiva di cinghiali, al 1998, di circa 2.000-2.500 capi e, quindi, è stato consigliato un prelievo annuo nell'ordine dei 1.000-1.500 capi —:

quali iniziative intenda intraprendere presso l'ente parco perché si ristabilisca una giusta ma equilibrata presenza dei cinghiali nell'Isola d'Elba, con il conseguente ripristino di un equilibrio utile sia all'uomo che all'ambiente elbano. (3-02749)

(8 ottobre 2003)

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D)

(A.C. 310 ed abb.-D – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica della proposta di legge concernente norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, l'Assemblea, su proposta delle competenti Commissioni, ha deciso a maggioranza di escludere dalla discussione molte parti del testo, in particolare, gli articoli 23 e 15, comma 7, ritenendo che non fossero interessati dal messaggio del Presidente della Repubblica e, di conseguenza, la votazione di tali articoli avverrà senza che vi sia stato su di essi un riesame nel merito in relazione ai contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica che, pure, i sottoscritti ritengono riferiti anche ai predetti articoli;

l'articolo 23, comma 5, del testo in esame prevede che la licenza di operatore di rete sia rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva, o sulla base di un generale assentimento. Questo meccanismo, consentendo agli operatori che dispongono delle frequenze in tecnica analogica di ottenere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, pregiudica lo sviluppo della tecnica digitale e rafforza l'attuale assetto dualistico, in palese contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002 che chiedeva invece l'inserimento di un meccanismo tale da porre rimedio a una situazione di « occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere »;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1985 richiede che sia evitato il pericolo « che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela ».

La preoccupazione è fondata. Nel 2002 in Italia la stampa ha assorbito il 39,4 per cento del mercato pubblicitario, mentre la televisione ne ha assorbito il 53,3 per cento; nello stesso periodo le percentuali sono state rispettivamente del 57,3 per cento e del 32 per cento in Gran Bretagna, del 69,3 per cento e del 23 per cento in Germania, del 50,6 per cento e del 29,5 per cento in Francia, del 45,5 per cento e del 39,9 per cento in Spagna. Dal 1990 al 2003 la televisione italiana è passata dal 45,4 per cento al 55,4 per cento, mentre la stampa, nello stesso periodo è scesa dal 49,6 per cento al 37,1 per cento (dati Fieg). Il testo in discussione, lungi dal porre rimedio a questa situazione, ne irrobustisce i presupposti, anche stabilendo che le telepromozioni non siano calcolate ai fini della determinazione del tetto orario di affollamento pubblicitario (articolo 15, comma 7, lettere *a*) e *b*)). L'esclusione non ha alcun fondamento razionale perché le telepromozioni sono una forma di pubblicità, come è stabilito in tutti i Paesi europei e come ha correttamente scritto il Consiglio di Stato nei suoi due pareri del 16 gennaio e del 10 luglio 2002;

quanto al sistema integrato delle comunicazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), la piccola riduzione della sterminata area produttiva che ne caratterizza il mercato di riferimento potrebbe ancora consentire a chi detenga il 20 per cento (articolo 15, comma 2) di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti; tale circostanza, aggravata dall'abrogazione (articolo 28, comma 1, lettera *f*)) delle soglie di settore per le posizioni dominanti fissate dalla legge n. 249 del 1997, contrasta palesemente con l'articolo 21 della Costituzione nella lettura che di esso fornisce la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 420 del 1994, nella quale si afferma «che il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta il vincolo al legislatore di im-

pedire la formazione di posizioni dominanti»,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310-E ed abbinati.

n. 1. Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Cusumano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Bressa, Maccanico, Cardinale, Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Soda, Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca, Giulietti, Bulgarelli, Russo Spena, Mascia, Titti De Simone, Pisapia, Deiana.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 3184 con le proposte di legge abbinata, aventi ad oggetto norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvati in un testo unificato dalla Camera e successivamente approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

a seguito del rinvio la legge in oggetto, con modifiche, è all'esame dell'Aula con l'Atto Camera 310-E;

il Presidente della Repubblica, con il messaggio indicato, ha chiesto una nuova deliberazione sulla legge, sottolineando la necessità della sua compatibilità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, per la quale la situazione di fatto esistente «non garantisce l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli »imperativi« ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia», di modo che dalla sentenza discende «che, per poter considerare maturate le condizioni del diverso

futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione »;

il Presidente della Repubblica, nel messaggio alle Camere, ha altresì richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988, per la quale costituisce un imperativo la necessità di garantire « il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione » e la sentenza n. 420 del 1994, per la quale è indispensabile l'adozione di « un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti »;

la normativa comunitaria in materia di comunicazione elettronica, cui deve uniformarsi la legislazione nazionale, nel dettare la disciplina organica dell'intero settore delle comunicazioni, ha previsto che l'allocatione e l'assegnazione delle frequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (direttiva quadro 2002/21/CE, articolo 9; direttiva autorizzazioni 2002/20/CE, articolo 7; direttiva concorrenza 2002/77/CE, articolo 4);

l'Atto Camera in oggetto si pone in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 21 e 41 della Costituzione, ribaditi costantemente dalla Corte Costituzionale, oltre che con la normativa comunitaria, nelle parti in cui non garantisce il pluralismo e la concorrenza;

in particolare, l'articolo 23, comma 5, nel prevedere che la licenza di operatore di rete sia rilasciata su domanda ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva e sulla base di un generale assentimento, realizza un meccanismo — così come previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 23, che assegna le frequenze agli attuali operatori televisivi in tecnica analogica e, nello stesso tempo, consente

agli stessi di ottenere a richiesta le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre — il cui risultato è quello di bloccare ulteriormente l'attuale assetto duopolistico del settore, pregiudicando anche il futuro sviluppo della tecnica di trasmissione digitale;

in sostanza il meccanismo legislativo delineato, lungi da costituire, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale richiamate nel messaggio presidenziale, la condizione per costituire l'arricchimento del pluralismo prima del futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre, non solo solidifica e rende irreversibile l'attuale duopolio, ma pregiudica le stesse possibilità di pluralismo affidate alla tecnica digitale futura;

la cristallizzazione della attuale situazione di fatto, negatrice del pluralismo e della concorrenza, e la prospettiva che ne consegue di consolidamento del duopolio, anche nel futuro, si pongono altresì in palese violazione delle richiamate direttive comunitarie, che prescrivono appunto, per il conferimento delle frequenze delle licenze e delle autorizzazioni, criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori, proporzionati e soprattutto idonei ad impedire le posizioni di fatto di monopolio e duopolio;

anche con le modifiche apportate agli articoli 2 e 15, il cosiddetto « sistema integrato delle comunicazioni », nel comprendere più mercati tra loro eterogenei ed in parte neppure contigui, costituisce un aggregato di prodotti e di servizi di natura diversa, non suscettibile di valutazione o di obiettivo anti-*trust*: in particolare in tale aggregato non potrà mai identificarsi un mercato rilevante, così come inteso dalla consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria (per la quale il mercato rilevante comprende tutti quei prodotti o servizi che siano sostituibili non soltanto in termini di caratteristiche tecnologiche, ma soprattutto in relazione alla loro capacità di

soddisfare, allo stesso modo, le preferenze dei consumatori);

di conseguenza non si potrà mai accertare in capo ad un soggetto l'effettiva costituzione di una posizione dominante e, dunque, la disposizione di cui all'articolo 15, con il limite dei ricavi non superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del settore integrato della comunicazione, inserita a tutela del mercato e della concorrenza, ancora una volta, non garantisce né pluralismo né concorrenza;

del tutto inutile, ai fini della garanzia del pluralismo e della tutela della concorrenza, è la riaffermazione del divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, di cui al comma 2 dell'articolo 15, poiché il successivo comma 5 e infine l'articolo 28, comma 1, lettera *f*), svuotano di contenuto la tutela che si afferma di realizzare: l'uno infatti sopprime l'inciso dell'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997 n. 249, ove si fa riferimento ai criteri per l'accertamento delle posizioni dominanti, l'altro sopprime direttamente l'articolo 2, commi 1 e 8, della stessa legge, laddove si sancisce appunto il divieto di posizioni dominanti;

l'intrigo legislativo in sostanza, da una parte è apparente riaffermazione del divieto di posizione dominante, dall'altra, nel sopprimere i criteri per l'accertamento e il divieto stesso di posizioni dominanti, impedisce all'Autorità garante delle comunicazioni l'esercizio concreto dei poteri in tema di prevenzione e rimozione di queste posizioni;

l'articolo 25, comma 4, inoltre, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni dettate per la complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, rinvia, per l'adozione dei provvedimenti da parte dell'Autorità garante, all'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale prevede testualmente che « in ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio

ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni » e dunque, poiché il tempo per il rilascio o per il rinnovo assorbe tutto l'anno 2004 e parte del 2005, è del tutto evidente la conservazione dell'attuale situazione di violazione del pluralismo e della concorrenza, realizzando una ulteriore proroga dello stato di fatto del tutto elusivo delle pronunce della Corte Costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310-E ed abbinati.

n. 2. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Cusumano, Pecoraro Scanio, Intini, Rizzo, Soda, Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca, Giulietti, Maccanico, Cardinale, Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Russo Spina, Mascia, Titti De Simone, Pisapia, Deiana, Bulgarelli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 3184 e le proposte di legge abbinata, aventi ad oggetto norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvati in un testo unificato dalla Camera e successivamente approvato definitivamente dal Senato il 2 dicembre 2003, è stato rimesso alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per una nuova deliberazione, con messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003;

il Presidente della Repubblica, nel messaggio alle Camere, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988, per la quale costituisce un obbligo la necessità di garantire « il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità

di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione » e la sentenza n. 420 del 1994 per la quale è necessaria l'adozione di « un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti »;

il Presidente della Repubblica, con tale atto, ha inoltre chiesto la riformulazione della legge, sottolineando la necessità della sua compatibilità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, per la quale la situazione di fatto esistente « non garantisce l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli »imperativi« ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia », di modo che dalla sentenza discende « che, per poter considerare maturate le condizioni del diverso futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione »;

L'Atto Camera che viene proposto si pone in contrasto con i principi costituzionali degli articoli 21 e 41 della Costituzione, ribaditi costantemente dalla Corte costituzionale, oltre che con la normativa comunitaria, nelle parti in cui non garantisce il pluralismo e la concorrenza;

con le modifiche apportate agli articoli 2 e 15, il cosiddetto « sistema integrato delle comunicazioni », nel definire più mercati tra loro diversi ed in parte neppure vicini, costituisce un concentrato di prodotti e di servizi di natura diversa, che sfugge a qualsiasi valutazione *anti-trust*. Tale concentrato non potrà mai identificare un mercato rilevante, così come si intende dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Così non si potrà mai accertare la effettiva costituzione di una posizione dominante e la disposizione di cui all'articolo 15, con il limite dei ricavi non superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del settore integrato della comunicazione, inserita a tutela del mercato

e della concorrenza, ancora una volta, non garantisce né pluralismo né concorrenza,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310-E ed abbinati.

n. 3. Giordano, Violante, Castagnetti, Boato, Cusumano, Pecoraro Scanio, Intini, Rizzo, Russo Spina, Mascia, Titti De Simone, Pisapia, Deiana, Soda, Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca, Giulietti, Maccanico, Cardinale, Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Bulgarelli.

La Camera,

premesso che:

il messaggio del Presidente della Repubblica, con cui il 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rimesso alle Camere il disegno di legge n. 3184 con le proposte di legge abbinate, approvati, in un testo unificato, ha richiesto una nuova deliberazione in correlazione, vincolante, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con i principi della giurisprudenza costituzionale, incompatibilità che permangono nel testo in esame;

nel messaggio del 15 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica, come già affermato nel messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, ha ribadito il principio del pluralismo come valore costituzionale essenziale e preminente, in riferimento agli articoli 21 e 41 della Costituzione che informano e qualificano il principio di concessione delle frequenze nel sistema televisivo;

i principi costituzionali fissati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale